

CODICE ETICO
PER I MEDIATORI ISCRITTI PRESSO
L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO

Preambolo.

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino i principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera.

La procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il mediatore deve, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti a individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino operano per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze e agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto delle legge in generale e del codice deontologico forense.

Art. 1. Competenza e nomina dei mediatori

1. I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti della professionalità dei mediatori sono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

2. Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, deve fornire alle parti informazioni in merito.

3. Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento e sull'entità dell'indennità di mediazione previste dal Regolamento dell'Organismo.

Art. 2. Indipendenza e imparzialità

1. Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2. Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Art. 3. Il procedimento.

1. Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso; deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini del Regolamento dell'Organismo, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà e riservatezza, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

2. Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il mediatore deve preliminarmente assicurarsi che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo avendone compreso il significato e le finalità.



Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore deve in ogni caso garantire la volontarietà e l'autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

3. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, nonché il Responsabile dell'Organismo perché valuti la sospensione della procedura, nel caso in cui:

- si discuta un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- una o più parti stiano strumentalizzando la procedura o agiscano in modo ostruzionistico o illecito;
- il mediatore ritenga che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

4. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Art. 4. Riservatezza e confidenzialità.

1. Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratta confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non devono pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

2. Il mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla legge;



- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferir con il Responsabile dell'Organismo di Mediazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni devono, comunque, essere strettamente confidenziali.

Art. 5. Divieto di accaparramento di mediazioni.

1. E' vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione di mediazioni.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 26/07/2024

Il Responsabile dell'O.d.M.
Avv. Francesco Luigi Preve

